



Corte dei Conti

Sezione Regionale di Controllo per la Toscana

composta dai magistrati:

- Pres. Vittorio GIUSEPPONE	Presidente
- Cons. Paolo PELUFFO	Relatore
- Cons. Nicola BONTEMPO	Componente
- 1° Ref. Laura d'AMBROSIO	Componente
- 1° Ref. Marco BONCOMPAGNI	Componente

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il Regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;

VISTA la Convenzione stipulata il 16 giugno 2006 tra Sezione regionale, Consiglio delle autonomie locali e Giunta regionale Toscana in materia di "ulteriori forme di collaborazione" tra Corte ed autonomie, ai sensi dell'art. 7, comma 8, della citata legge n. 131 del 2003;

UDITO nella Camera di consiglio del 14 maggio 2013 il relatore Cons. Paolo Peluffo.

PREMESSO

Il Consiglio delle autonomie locali ha inoltrato alla Sezione, con nota prot. n. 6475/1.13.9 del 10 aprile 2013, una richiesta di parere formulata dal Sindaco del Comune di Montecatini Terme, in cui si chiede se sia possibile erogare al personale dipendente delle società partecipate del Comune tutte le somme derivanti dal rinnovo del CCNL della categoria di appartenenza rinnovato in data 26 febbraio 2011 e relativo al periodo 1 gennaio 2011 – 31 dicembre 2013 che prevede vari aumenti con decorrenze differenti nel corso di questo triennio o se, invece, sia possibile erogare solo gli aumenti retributivi precedenti al dì 1° gennaio 2013,

alla luce della limitazione dettata dall'art. 25, comma 1, lett. a) del d.l. n. 1/2012, convertito dalla L. 27/2012, che introduce l'art. 3-bis al d.l. n.138/2011, convertito dalla L. n. 148/2011 e dall'art. 4, comma 11 del d.l. n. 95/2012, convertito dalla L. 135/2012 che prescrive che, a partire dal 2013, il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti delle società partecipate, ivi compreso quello accessorio, non può superare quello ordinariamente spettante per l'anno 2011.

CONSIDERATO

Secondo ormai consolidati orientamenti assunti dalla Magistratura contabile in tema di pareri da esprimere ai sensi dell'art.7, comma 8, della legge n.131 del 2003, occorre verificare in via preliminare se la richiesta di parere presenti i necessari requisiti di ammissibilità, sia sotto il profilo soggettivo, con riferimento alla legittimazione dell'organo richiedente, sia sotto il profilo oggettivo, concernente l'attinenza dei quesiti alla materia della contabilità pubblica, in ottemperanza a quanto espressamente previsto dalla legge.

Nel caso in esame, la richiesta di parere si appalesa ammissibile sotto il profilo soggettivo, in quanto formulata dal Sindaco del comune interessato, per il tramite del Consiglio delle Autonomie.

In relazione al requisito oggettivo, la Sezione deve preliminarmente accertare se la richiesta di parere sia ascrivibile alla materia della contabilità pubblica, nonché se sussistano o meno i requisiti di generalità ed astrattezza, unitamente alla considerazione che il quesito non può implicare valutazioni inerenti i comportamenti amministrativi da porre in essere, ancor più se connessi ad atti già adottati o comportamenti espletati. Inoltre occorre verificare se l'oggetto del parere riguardi o meno indagini in corso della procura regionale od eventuali giudizi pendenti innanzi alla Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti, ovvero presso la magistratura penale, civile o amministrativa.

Nel caso in esame, la richiesta di parere può ritenersi ammissibile da un punto di vista oggettivo.

Il Collegio, inoltre, valuta la questione suscettibile di risposta, tale da garantire uniformità di indirizzo e ponderazione di tutti gli interessi coinvolti, senza necessità di investire la Sezione delle autonomie ai sensi dell'articolo 6, comma 4, d.l. n.174/2012, convertito con modificazioni in legge n.213/2012.

Nel merito, l'art. 3bis comma 6 d.l. 138/2011, convertito in L. 18/2011, introdotto dall'art. 25, comma 1, lett. a) del d.l. 1/2012, convertito in L. 27/2012 stabilisce che le società *"affidatarie in house adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché delle disposizioni che stabiliscono a carico degli enti locali divieti o limitazioni alle assunzioni di personale,*

contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitarie e per le consulenze anche degli amministratori".

L'art. 4, comma 11, del d.l. n. 95/2012, convertito dalla l. 135/2012 stabilisce che le società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90 per cento dell'intero fatturato, sono sottoposte alla limitazione per la quale *"A decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2014 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti delle società (omissis), ivi compreso quello accessorio, non può superare quello ordinariamente spettante per l'anno 2011"*.

La norma in questione non fa altro che applicare alle società partecipate un divieto di contenuto analogo già esistente per le amministrazioni pubbliche, ivi inclusi gli enti locali, riproducendone gran parte del contenuto; in particolare, l'art. 9, comma 1, del d.l. n. 78/2010, convertito dalla L. n. 122/2010 recita: *"Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo, per le progressioni di carriera comunque denominate, maternità, malattia, missioni svolte all'estero, effettiva presenza in servizio, fatto salvo quanto previsto dal comma 17, secondo periodo, e dall'articolo 8, comma 14"*.

I principi interpretativi intervenuti in merito a quest'ultima norma possono ritenersi validi anche in riferimento alla norma di cui all'art. 4, comma 11 sopra riportato, di analogo contenuto ma destinate alle società partecipate. In particolare, le Sezioni Riunite della Corte dei conti, con deliberazione n. 27 del 24 ottobre 2012 resa in funzione nomofilattica, hanno avuto modo di precisare, in riferimento alla *ratio* delle limitazioni contenute nell'intero art. 9 del d.l. n. 78/2010, convertito dalla L. n. 122/2010, che le norme finanziarie in esame, al fine di contenere la spesa pubblica per esigenze di stabilità economico finanziaria della nazione, rispondono, tutte, alla *"logica di congelare la dinamica retributiva del pubblico impiego per il triennio 2011-2013, dettando una disciplina vincolistica che non ammette deroghe in virtù del coordinamento della finanza pubblica aggregata e dell'eccezionalità della crisi finanziaria che avvolge l'attuale ciclo economico"*. Le stesse Sezioni Riunite in funzione nomofilattica, con deliberazione n. 56 del 2 novembre 2011, facendo proprie le conclusioni dell'IGOP, circolare n. 12 /2011, del 15 aprile 2011, registrata alla Corte dei Conti il 14 giugno 2011, rappresenta che per *"trattamento economico complessivo, sulla base di una lettura sistematica dell'articolo 9 di*

cui sopra, vanno considerate, oltre al trattamento fondamentale (stipendio, tredicesima, IIS ove prevista, RIA ove spettante), le componenti del trattamento accessorio aventi carattere fisso e continuativo (indennità di amministrazione, retribuzione di posizione fissa e variabile, indennità pensionabile, indennità operative, importo aggiuntivo pensionabile, ecc.) (...)".

Gli aumenti retributivi dovuti ai rinnovi contrattuali costituiscono proprio il segmento di spesa che le norme di cui si discute intendono colpire; difatti, con la norma di cui all'art. 4, comma 11 citato, e di cui all'art. 9 comma 1 citato (per le amministrazioni pubbliche) si intende cristallizzare la spesa di personale, mediante il blocco del trattamento economico ordinario del personale, riferendosi a quelle componenti della retribuzione, siano esse attinenti al trattamento fondamentale che al trattamento accessorio, che hanno carattere fisso e continuativo e appare chiaro che l'incremento retributivo dovuto ad un rinnovo contrattuale abbia tali caratteristiche.

In conclusione non appare possibile, a decorrere dal 2013, erogare al personale della società partecipata le somme derivanti da un rinnovo contrattuale della categoria di appartenenza in virtù del divieto di cui all'art. 4, comma 11 del d.l. n. 95/2012, convertito dalla L. n. 135/2012.

Nelle sopra esposte considerazioni è il parere della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Toscana - in relazione alla richiesta formulata dal Consiglio delle autonomie con nota prot. n. 6475/1.13.9 del 10 aprile 2013.

DISPONE

Copia della presente deliberazione è trasmessa al Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Regione Toscana, e, per conoscenza, al Sindaco del Comune di Montecatini Terme e al Presidente del relativo Consiglio.

Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 14 maggio 2013

Il Presidente
f.to Vittorio GIUSEPPONE

L'Estensore
f.to Cons. Paolo PELUFFO

Depositata in Segreteria il 14 maggio 2013

Il Funzionario preposto al Servizio di supporto
f.to Claudio FELLI

